



COMUNE DI SAN LEO

PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE DELLE DETRAZIONI E DELLE ESENZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).	<i>Nr. Progr.</i>	52
	<i>Data</i>	29/11/2013
	<i>Seduta NR.</i>	8

Cod. Materia:

Cod. Ente: **CCD/41053**

*Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **29/11/2013** alle ore **21:00**.*

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala della delegazione comunale di Pietracuta, oggi 29/11/2013 alle ore 21:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
GUERRA MAURO	S	MAGNANI BENEDETTA	S	BINDI LEONARDO	S
CASALI LUIGI	S	CONTI GIOVANNI	S	BARTOLETTI MASSIMO	S
GIACOBBI ANNAMARIA	N	MARIOTTI CRISTIAN	N	BINDI MATTEO	N
BONVICINI CARLA	N	FRISONI GIANLUIGI	S		
CARDELLI MASINI PALAZZI GUIDO	S	ROSSI MAURO	N		
<i>Totale Presenti: 8</i>			<i>Totale Assenti: 5</i>		

Assenti Giustificati i signori:

GIACOBBI ANNAMARIA; BONVICINI CARLA; MARIOTTI CRISTIAN; BINDI MATTEO

Assenti Non Giustificati i signori:

ROSSI MAURO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il sig. GUERRA MAURO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: CONTI GIOVANNI, MAGNANI BENEDETTA, BARTOLETTI MASSIMO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del reg. per il funzionamento del consiglio, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le relative proposte relative, con i documenti necessari, da 24 ore .

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/11/2013

OGGETTO:

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE DELLE DETRAZIONI E DELLE ESENZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Su iniziativa del Sindaco Dott. Mauro Guerra il Responsabile del Settore Contabile Finanziario ha elaborato la proposta di deliberazione di seguito riportata.

VISTO l'art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l'imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 in quanto compatibili, agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011, nonché al D.Lgs. 504/92 (richiamato in varie parti dallo stesso D.L. 201/2011);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

VERIFICATO che l'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'articolo 8 del D.L.102/2013 il quale dispone che "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011",
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

VISTO il Decreto Legge 31 agosto 2013, n.102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 ed in particolare:

- l'articolo 1, il quale dispone che non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
- l'articolo 2, il quale dispone ulteriori fattispecie impositive e chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'imposta;
- l'articolo 2 bis, il quale dispone che "...per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/11/2013

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun Comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

VISTE le disposizioni contenute nell'art 13 del D.L. 201/2011 relativamente alla determinazione della base imponibile per le varie categorie catastali, nonché per la definizione di abitazione principale e di pertinenze;

VISTA la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente agli anni 2012 e 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione fino ad un massimo di euro 400,00.

ATTESO che la detrazione si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e che l'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale);

VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 7,6 per mille per l'aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento;

VISTE le stime fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente al gettito dell'Imposta Municipale Propria ad aliquote di base, nonché della misura di contribuzione dei Comuni al Fondo di Solidarietà Comunale tramite trattenuta sulle riscossioni IMU;

RITENUTO:

- di determinare nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie di cui di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/1992 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale),
- di determinare nella misura dell' 9,80 per mille l'aliquota per l'abitazione (e la pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il termine di versamento della rata di saldo di ogni anno;
- di determinare nella misura del 10,6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili, comprese le aree fabbricabili;

di assimilare all'abitazione principale:

(a) le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate

(b) per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno di imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune e disponibile presso

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/11/2013

l'Ufficio stesso. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del soggetto passivo. Il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale viene subordinato la fruizione del beneficio è pari ad € 40.000,00.

RITENUTO di iscrivere a bilancio di previsione 2013, al Titolo I dell'entrata, categoria 1, entrate tributarie, l'importo di euro 527.630,00

VISTO l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art.49 TUEL

ACQUISITO altresì il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art.239 comma 1 lett.b) n.7 del D.Lgs.267/2000

PROPONE

1) Di determinare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2013 come segue:

- 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 9,80 per mille per l'abitazione (e la pertinenza ammessa) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, con dichiarazione da presentare entro il termine di versamento del saldo relativo all'anno d'imposta di riferimento;
- 10,60 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali.

2) Di assimilare all'abitazione principale:

(a) le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

(b) per l'anno 2013 e limitatamente alla seconda rata dell'imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il comodatario vi acquisisca la dimora abituale e la residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo dovrà produrre all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno di imposta di riferimento, apposita istanza utilizzando la modulistica scaricabile dal sito ufficiale del Comune e disponibile presso l'Ufficio stesso. L'istanza assume efficacia anche per gli anni successivi, salvo eventuali variazioni dello stato d'uso dell'immobile che dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione da parte del soggetto passivo. Il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale viene subordinato la fruizione del beneficio è pari ad € 40.000,00.

3) Di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

4) Di dare atto che l'aliquota del 4,00 per mille e la detrazione, di cui al punto 2, si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3-bis del D.Lgs. 504/92 (soggetto passivo non assegnatario della casa coniugale).

5) Di dare atto che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ex art 8 comma 4 del D.Lgs 504/1992.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 52 DEL 29/11/2013

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013.

7) Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente la presente deliberazione entro il termine del 9/12/2013.

7) Di dare atto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

8) Di dare atto che per quanto non specificatamente previsto nella presente deliberazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa.

9) Di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Massimiliano Reali)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco, il quale da lettura al Consiglio Comunale del dispositivo della proposta di deliberazione;

Udito l'intervento del Consigliere Bindi L. che non concorda sull'applicazione dell'aliquota al 10.60 per mille riferita ad alcune casistiche, in particolare ritiene che per le seconde case occorrerebbe diversificare l'aliquota fra le case sfitte e quelle locate, inoltre sarebbe bene abbassare l'imposta applicata sui beni strumentali a servizio delle imprese. Anticipa comunque il voto favorevole da parte del gruppo di minoranza vista la volontà dell'Amministrazione di ridurre una parte delle aliquote;

Precisato che la relazione intervenuta è stata acquisita mediante registrazione vocale MP3, il cui file viene trasferito su supporto informatico CD o DVD e conservato agli atti dell'ufficio segreteria;

Preso atto del seguente risultato della votazione:

Presenti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1) Di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

INOLTRE

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa con gli stessi risultati della precedente

DICHIARA

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO
F.to Mauro Guerra

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **03/12/2013** al **18/12/2013**.

Lì, 03/12/2013

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Lì, 29/11/2013

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Sandro Spada Ferri

È copia conforme all'originale.

Lì,

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Sandro Spada Ferri
